

**Camera dei Deputati
Commissione VIII
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici**

**Senato della Repubblica
Commissione 8^
Lavori Pubblici**

Memoria Ance

Atto n. 494

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante regolamento concernente modalità di
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle
opere sottoposte a dibattito pubblico**

24 gennaio 2018

Premessa

L'art. 22 del Codice dei contratti, in attuazione della legge delega n. 11/2016, ha introdotto l'istituto del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio.

La *ratio* di tale istituto, condivisibile, è quella di perseguire il soddisfacimento equilibrato dei fabbisogni espressi dai territori e realizzare contestualmente interventi utili, snelli e condivisi nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

In merito al contenuto di tale schema di decreto, ANCE formula le seguenti **osservazioni**.

Art. 5 - Indizione del dibattito pubblico

Nello schema di decreto viene sancito che il dibattito pubblico si svolga nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Viene però previsto che, nel caso in cui il dibattito pubblico venga attivato, al di fuori delle ipotesi "cd obbligatorie", "su richiesta" (art. 3, comma 3 dello schema) ovvero d'iniziativa della stessa amministrazione aggiudicatrice (art.3, comma 4), lo stesso non può svolgersi oltre l'avvio della progettazione definitiva.

Osservazioni

Tale ultima previsione introduce delle importanti eccezioni alla regola generale che impone che la procedura di dibattito pubblico si svolga sul documento di fattibilità delle alternative progettuali, ossia quanto più possibile "a monte" dell'iter di progettazione dell'opera.

Tale regola generale ha l'obiettivo di consentire un pieno coinvolgimento delle comunità locali nella fase iniziale del progetto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, compresa l'opportunità della realizzazione stessa dell'opera.

Coinvolgimento pieno che è assolutamente necessario se si vuole ridurre effettivamente la conflittualità sociale che normalmente accompagna la progettazione e realizzazione delle grandi opere

Tale regola è inoltre ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, poiché "subordina" la fase progettuale ad una verifica completa sull'opportunità dell'opera.

Ciò, peraltro, in linea con le modifiche introdotte all'art.23, comma 5, del codice dal decreto "correttivo", che, espressamente, consente, oggi, con specifico riferimento al "debat public", la possibilità di articolare l'elaborazione del progetto di fattibilità in due distinte fasi successive.

Andrebbe quindi rafforzato tale necessità procedurale. Lo schema di decreto, invece, all'art.5, comma 1, nel chiarire che di norma il dibattito viene attivato sul documento di

fattibilità, apre ad un ambito di deroghe (le fattispecie di cui ai commi 3 e 4) sin troppo ampio e discrezionale (specie comma 4).

Occorrerebbe quindi, sopprimere l'ipotesi di cui al comma 4 e circoscrivere a casi del tutto marginali quelle del comma 3, eliminando altresì l'inciso finale “..e comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.”; inciso, questo, che potrebbe infatti aprire la strada ad ulteriori ipotesi operative.

Roma, 24 gennaio 2018